

**Comune di San Nicola Arcella**  
Provincia di COSENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE EFFETTUATO  
CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E MINIBUS**

(Approvato con delibera di C.C. n.42 del 22 dicembre 2014)

( Integrato con delibera di C.C. n. 04 del 29 gennaio 2015)

## **INDICE:**

### **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1 Disciplina del servizio*

**Art. 2 Definizione del servizio**

**Art. 3 Modalità per il rilascio dell' autorizzazione**

**Art. 4 Figure giuridiche di gestione**

**Art. 5 Caratteristiche delle autovetture, delle motocarrozette e dei minibus**

**Art. 6 Contrassegni per le autovetture, motocarrozette e minibus**

### **Capo II - COMMISSIONE CONSULTIVA**

**Art. 7 Commissione Comunale consultiva**

### **Capo III - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA**

**Art. 8 Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autovettura e motocarrozetta**

**Art. 9 Numero delle autorizzazioni per autovetture e motocarrozette**

**Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

**Art. 11 Contenuti del bando**

**Art. 12 Titoli oggetto di valutazione**

**Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta**

**Art. 14 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

**Art. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarrozetta**

*Art. 16 Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozetta*

**Art. 17 Acquisizione del servizio con autovettura o motocarrozetta**

**Art. 18 Collaborazione alla guida**

**Art. 19 Interruzione del trasporto**

**Art. 20 Trasporto persone portatrici di handicap**

**Art. 21 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozetta**

**Art. 22 Contachilometri**

**Art. 23 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette**

### **Capo IV - IL NOLEGGIO CON MINIBUS**

**Art. 24 Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con minibus**

**Art. 25 Numero delle autorizzazioni per minibus**

**Art. 26 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per minibus**

**Art. 27 Trasferimento dell'autorizzazione per minibus**

**Art. 28 Locazione in sostituzione dei minibus indisponibili**

**Art. 29 Contachilometri e cronotachigrafo**

**Art. 30 Inizio e sospensione del servizio con minibus**

*Art. 31 Acquisizione del servizio con minibus*

**Art. 32 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche**

### **Capo V - NORME DI COMPORTAMENTO**

**Art. 33 Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

**Art. 34 Comportamento degli utenti**

### **Capo VI - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

**Art. 35 Addetti alla vigilanza**

- Art. 36 Responsabilità nell'esercizio del servizio**
- Art. 37 Reclami sul servizio**
- Art. 38 Sanzioni Amministrative**
- Art. 39 Sospensione dell'autorizzazione**
- Art. 40 Revoca dell'autorizzazione**
- Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 42 Rinuncia all'autorizzazione**
- Art. 43 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**
- Art. 44 Abrogazione delle disposizioni precedenti**

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Disciplina del servizio**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio di Noleggio Con Conducente (definito con la sigla N.C.C.) in conformità della *Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- D.M. 20.12.1991, N. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 15.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- L.R. Calabria 08.07.1999, n. 23 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);
- D.M. del 19.01.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa).

### **Art. 2 Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: le autovetture, le motocarrozze, i minibus.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale di esercizio.

### **Art. 3 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è rilasciata, attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata.

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C.

#### **Art. 4 Figure giuridiche di gestione**

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà

collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui all'art. 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (art.7, comma 2, Legge n. 21/1992).

3. Nel caso di recesso dagli organismi di cui all'art. 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (art.7, comma 3, L. 21/92).

#### **Art. 5 Caratteristiche delle autovetture, delle motocarrozze e dei minibus**

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Detti veicoli dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap.

3. In caso di nuova iscrizione o sostituzione dell'autovettura, della motocarrozze e dei minibus, il titolare deve comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale gli estremi identificativi del veicolo che si intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla normativa vigente e sia in possesso dei contrassegni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, rilasciando apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

#### **Art. 6 Contrassegni per le autovetture, motocarrozze e minibus**

1. Le autovetture, le motocarrozze ed i minibus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio";

b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di San Nicola Arcella.

## **CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA**

### *Art. 7 Commissione Comunale Consultiva*

1. Per la valutazione di particolari problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, nonché all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina - con provvedimento del Sindaco - di un'apposita Commissione ai sensi del comma 4° dell'art. 4 della legge 21/92, così composta:

- a) dal Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune (Presidente);
- b) dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune;
- c) dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
- e) da un rappresentante degli operatori turistici presenti sul territorio comunale;
- f) da un rappresentante della Consulta dei Turisti cittadini non residenti.

2. Nel caso in cui entro i termini stabiliti taluna delle associazioni di categoria non provveda alla designazione dei propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti designati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.

4. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei componenti in seconda convocazione.

5. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La Commissione, qualora istituita, svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune ed ha la stessa durata della Giunta Municipale.

7. Esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla stesura e variazione delle norme regolamentari inerenti i servizi di taxi e di N.C.C., sulla formazione e variazione dei relativi organici e su ogni altra problematica che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

8. La Commissione inoltre:

- a) propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento che

potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;

- b) promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;

- c) segnala problemi e formula proposte agli organismi comunali.

## **Capo III - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA O MOTOCARROZZETTA**

### **Art. 8 Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autovettura e motocarrozzetta**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovetture (fino a nove posti compreso il conducente) e motocarrozze è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

2. Non soddisfa al requisito di idoneità morale chi:

- a) abbia riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni;
- b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni);
- c) sia stato assoggettato o abbia in corso procedure fallimentari;

3. Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a

quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere e amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida;
- b) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale;
- c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio. Nelle more dell'istituzione di tale ruolo nella Regione Calabria, il possesso del requisito di cui all'art. 6 della L. 21/92, è sostituito in via provvisoria dal possesso dei seguenti altri requisiti:

- Essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale "C.A.P." rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
- Essere residenti o domiciliati in un Comune compreso nel territorio della Provincia di Cosenza.

Qualora venisse istituito il ruolo dei conducenti nella Regione Calabria, l'assegnatario dovrà presentare l'attestato di iscrizione al suddetto ruolo, pena la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., entro un anno dall'istituzione.

5. Altri requisiti richiesti:

- a) essere proprietari o avere la piena disponibilità, anche in *leasing*, del veicolo utilizzato per il servizio;
- b) avere a disposizione nel territorio comunale una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività;
- c) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- d) di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

#### **Art. 9 Numero delle autorizzazioni per autovetture e motocarrozette**

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, la Giunta Municipale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto delle variabili, e cioè:
  - a) presenza di centri di servizio socio-sanitario, culturali, sportivi e ricreativi;
  - b) presenza di attività turistiche;
  - c) presenza di attività produttive.

#### **Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.

2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito web del Comune nella sezione “Avvisi pubblici”.

### **Art. 11 Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) requisiti per la partecipazione al concorso;
  - c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
  - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

### **Art. 12 Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio la Commissione di cui all’art. 14 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti): - per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0,50 a semestre;
- b) diploma di laurea - punti 4;
- c) diploma di scuola media superiore - punti 3;
- d) diploma di scuola media inferiore - punti 2;
- e) altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici, ecc), purchè documentati – punti 3.

2. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

### **Art. 13 Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autovettura o motocarozzetta**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, ne dà comunicazione agli interessati invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del presente regolamento.

### **Art. 14 Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per l'espletamento del concorso la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di Concorso composta dal Responsabile Attività Produttive Responsabile (Presidente), dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale e dal Responsabile Ufficio Urbanistica. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi.
3. La Commissione redige la graduatoria sulla base dei titoli di cui all'art.12.
4. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione.
5. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive comunica l'esito del bando ai partecipanti dichiarati assegnatari di autorizzazioni. Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa.

### **Art. 15 Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura o motocarozzetta**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del

titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, riguardanti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il Responsabile Attività Produttive dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o *mortis causa* subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio Attività Produttive;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Attività Produttive unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarozzetta, deve attendere due anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

### **Art. 16 Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozetta**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Attività produttive.

### **Art. 17 Acquisizione del servizio con autovettura o motocarrozetta**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, a meno che non siano state rilasciate all'uopo regolari autorizzazioni.

### **Art. 18 Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230-*bis* del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare all'Ufficio Attività produttiva i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

### **Art. 19 Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **Art. 20 Trasporto di persone portatrici di handicap**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti per la mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

### **Art. 21 Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozetta**

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1° devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio Attività Produttive.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

### **Art. 22 Contachilometri**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere effettuata tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

### **Art. 23 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozette**

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'Attività produttive può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di vetture che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:

a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune;

b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, mentre in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

## **Capo IV IL NOLEGGIO CON MINIBUS**

### **Art. 24 Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con minibus**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli atti a trasportare più di nove persone

(minibus fino ad un massimo di 20 persone autista compreso) è consentito agli imprenditori italiani

ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M.

n. 448 del 20.12.1991.

2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante minibus.

### **Art. 25 Numero delle autorizzazioni per minibus**

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con minibus non è soggetto a contingentamento da parte della Giunta Municipale.

### **Art. 26 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per minibus**

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con minibus, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 448 del 20.12.1991.

2. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti sopra citati, possono presentare al

Responsabile Attività Produttive istanza in carta legale per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con minibus a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio del Comune;
  - b) dispongano della rimessa di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento;
  - c) il bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91;
3. Il requisito dell'idoneità di cui all'art. 6 del D.M.448/91, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

### **Art. 27 Trasferimento dell'autorizzazione per minibus**

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di un documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:

- a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con minibus;

3. Il trasferimento "*mortis causa*" dell'autorizzazione esercizio del noleggio con conducente svolto con minibus è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori dodici mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.1991. Trascorsi due anni dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un

accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di idoneità professionale, l'autorizzazione è revocata.

4. Il Responsabile Attività produttive dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o

“*mortis causa*” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Attività produttive unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con minibus deve attendere due anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

6. Il Responsabile, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con minibus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

#### **Art. 28 Locazione in sostituzione dei minibus indisponibili**

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro,

che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, il

Responsabile del Servizio Attività produttive può autorizzare, nel rispetto della normativa vigente e

su istanza presentata dagli interessati la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a

condizione che:

a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio di minibus con conducente rilasciata da questo Comune;

b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano analoghe caratteristiche;

c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;

d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere conservata a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### **Art. 29 Contachilometri e cronotachigrafo**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e

parziale e del cronotachigrafo quando previsto.

2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere effettuata tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

### **Art. 30 Inizio e sospensione del servizio con minibus**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata , nel termine perentorio di due giorni, al Responsabile del Servizio Attività Produttive.

### **Art. 31 Acquisizione del servizio con minibus**

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, a meno che non siano state rilasciate all'uopo regolari autorizzazioni.

### **Art. 32 Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio autovettura, motocarozzetta e minibus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio.
2. La Polizia Municipale tutte le volte che ne ravvisa la necessità, dispone la verifica sull'idoneità dei mezzi in servizio.
3. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, previa segnalazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, il Responsabile del Servizio Attività Produttive, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
4. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme dell'art. 41.

## **Capo V - NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 33 Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza i veicoli;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
  - e) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo, se si tratta di minibus;
  - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente oppure in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli destinati ad assicurare la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
  - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
  - h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

### **Art. 34 Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare durante il trasporto;
  - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
  - c) sporcare o danneggiare il veicolo;
  - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o il deturpamento della vettura;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

## **Capo VI - VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

### **Art. 35 Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale e agli agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

### **Art. 36 Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

### **Art. 37 Reclami sul servizio**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al S.U.A.P. o all'Ufficio di Polizia Municipale, che procederanno agli accertamenti del caso, adottando i provvedimenti consequenziali.

### **Art. 38 Sanzioni Amministrative**

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca.

### **Art. 39 Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Responsabile Polizia Municipale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;

2. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, sentito il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7, ove costituita, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 40 Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, sentito il Responsabile di Polizia Municipale e sentita la Commissione di cui all'art. 7, ove costituita, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento;
- b) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
- d) quando siano stati comminati al titolare dell'autorizzazione tre provvedimenti di sospensione

nell'arco di un triennio;

- e) quando il titolare non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal regolamento;
- f) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere attività illegali;
- g) quando il titolare effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.

2. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 41 Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, sentito il Responsabile di Polizia Municipale e sentita la Commissione di cui all'art. 7, ove costituita, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio nei termini.
2. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 42 Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare istanza scritta al Responsabile Attività Produttive.

#### **Art. 43 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, all'erede, al collaboratore o al dipendente.

#### **Art. 44 Abrogazione delle disposizioni precedenti**

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti Comunali, approvati con Deliberazioni Consiliari nn. 8 e 9 del 04 aprile 2006.